

Circolare sui nuovi adempimenti telematici obbligatori per le aziende che operano verso l' Unione Europea.

L'art. 50 co. 6 del DL 30.8.93 n. 331 (conv. L. 29.10.93 n. 427), così come modificato dal D.Lgs. 18/2010, impone ai soggetti passivi IVA che effettuano **operazioni intracomunitarie**, attive e/o passive, di compilare e presentare i modelli Intrastat.

La presentazione di detti elenchi riepilogativi ha lo scopo di soddisfare contemporaneamente esigenze sia di carattere **fiscale** sia di carattere **statistico** connesse con gli scambi intracomunitari di beni.

Sono obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi i soggetti che, **dal 01/01/2010**, hanno ceduto o acquistato beni comunitari, nonché i soggetti che hanno effettuato o ricevuto servizi intracomunitari, ovvero:

- i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di **beni comunitari** e/o di **servizi "generici"** con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri;
- gli **enti**, le associazioni e le altre organizzazioni, di cui all'art. 7-ter co. 2 lett. b) e c) del DPR 633/72, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi "generiche" rese da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Sono, tuttavia, **escluse** dall'obbligo di rilevazione le operazioni per le quali **non è dovuta l'imposta** nello Stato membro dove è stabilito il destinatario, per esempio perché non imponibili o esenti.

Per effetto del recepimento della Direttiva 2008/117/CE, modificativa della Direttiva 2006/112/CE, la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi è stata modificata in modo rilevante.

In base ai nuovi artt. 263, 264 e 265 della Direttiva 2006/112/CE, infatti:

- la **regola generale** diviene quella della presentazione degli elenchi con cadenza **mensile**;
- i singoli Stati possono prevedere la periodicità **trimestrale**, a condizione che l'ammontare delle operazioni intracomunitarie (cessioni e prestazioni), non sia superiore, né per il trimestre di riferimento, né per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, a determinate soglie: in Italia, tale limite è stato definito in **euro 50.000,00**.

Anche con riferimento ai termini e alle modalità di presentazione, il recepimento della disciplina comunitaria sortisce effetti di rilievo. In particolare, è previsto, in via esclusiva, l'**obbligo di invio telematico** degli elenchi riepilogativi.

I modelli devono essere presentati in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento. **La prima scadenza trimestrale ( gennaio, febbraio, marzo ) è il 25/04/2010.**

Lo Studio Besso per tali adempimenti utilizzerà i servizi di una società opportunamente accreditata presso l' Agenzia delle Dogane. I clienti dello Studio sono liberi di rivolgersi a qualsiasi operatore doganale oppure di provvedere in proprio chiedendo l' accreditamento presso l' Agenzia delle Dogane. La clientela che preferirà appoggiarsi presso lo Studio Besso, dovrà **entro il giorno 10 di ogni mese successivo al trimestre solare**, consegnare allo Studio la copia delle fatture emesse e o ricevute relativamente a operazioni verso Paesi dell' Unione Europea. Di seguito viene indicato il costo del servizio per ogni invio trimestrale.

<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>
Fino a 5 fatture	100,00 €
Da 6 fatture a 10 fatture	200,00 €